Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

SEGRETARIATO GENERALE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n.349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n.93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", in particolare, l'articolo 3 comma 1, lett. h;

VISTO il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art.13 della Legge n.349/1986;

VISTO l'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

✓ Resp. Sez.: DE CAPOA E.
Ufficio: SG-3-Sez5a
Data: 01/04/2019

✓ Resp. Div.: Cucumile P. Ufficio: SG-3
Data: 01/04/2019

✓ Resp. Segr.: Palleschi F. Ufficio: SG_ Data: 01/04/2019 VISTO il Decreto del Segretario generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349";

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata "E.Z.A. Guardia Nazionale Comando Regionale della Toscana", datata 5 febbraio 2018, acquisita al prot.1172/SG del 16 marzo 2018, tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86;

TENUTO CONTO delle risultanze dei lavori della citata Commissione di valutazione, riunitasi in data 4 ottobre 2018, verbale prot.4621/SG/2018, conclusasi con l'espressione del seguente parere: "dopo aver esaminato la documentazione prodotta, riscontra delle palesi incongruenze sul nome e sul codice fiscale, in particolare riportati nell'atto costitutivo e nello statuto, tali da ingenerare indeterminatezza dei dati identificativi dell'associazione medesima. La Commissione rileva altresì che lo statuto, allegato all'istanza risultava essere oltre che illeggibile anche incompleto nel susseguirsi dell'articolato, quindi prende atto che l'ufficio ha provveduto a richiedere un secondo invio, acquisito in data 28/3/2018 al prot.1316/SG. Anche questa copia risulta poco leggibile e incompleta nel susseguirsi dell'articolato, non consentendo in tal modo una puntuale valutazione del requisito dell'ordinamento interno democratico";

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione inviata, non si è riscontrata un'azione di tutela ambientale rispondente al requisito della continuità nel triennio 2015-2016-2017 in almeno le medesime cinque regioni, tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato la presenza, in quanto l'attività svolta risulta documentalmente continuativa nella sola regione Toscana;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'Associazione di protezione ambientale, la presenza "in almeno cinque regioni" ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la "continuità e rilevanza esterna" in almeno le medesime cinque regioni, in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l'istanza;

VISTA la nota del 24 gennaio 2019 prot.337/SG con la quale il Segretariato generale del Ministero, in conformità al parere della citata Commissione, ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi al riconoscimento di cui al citato art.13, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

TENUTO CONTO che l'Associazione "*E.Z.A. Guardia Nazionale Comando Regionale della Toscana*", con nota acquisita al prot.548/SG del 4/2/2019, ha chiesto il ritiro della citata istanza del 5/2/2018;

RAVVISATA, pertanto, la manifesta volontà dell'Associazione istante a non voler procedere con l'*iter* amministrativo teso ad ottenere l'individuazione ai sensi della citata normativa;

DISPONE

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

DECRETA

l'archiviazione dell'istanza datata 5 febbraio 2018 volta al riconoscimento previsto dall'art.13 della Legge n.349/86, presentata dall'Associazione denominata "*E.Z.A. Guardia Nazionale Comando Regionale della Toscana*", C.F. 91051040466, con sede legale in Via Garibaldi,58/b – 55049 Torre del Lago Puccini - Viareggio (LU) per il ritiro dell'istanza di parte manifestato con prot.548/SG del 4/2/2019.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Segretario Generale Prefetto Silvana Riccio